AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 05 novembre 2023 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 1037)" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2023)

Si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. A seguito di tale Provvedimento, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 05 novembre 2023 ha emanato l'Ordinanza n. 1037 del 5 novembre 2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 dell'Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Chi sono i soggetti interessati

I soggetti, privati e imprese, titolari di **mutui** relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

Quali sono le caratteristiche della misura

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una **sospensione del pagamento delle rate dei mutui** di cui sopra, scegliendo tra:

- sospensione dell'intera rata;
- sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque **non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza** (2 novembre 2024, salvo eventuali proroghe).

Sospensione dell'intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Al termine del periodo di sospensione il processo di ammortamento riprende con un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione medesimo.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione (è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi);
- l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

Modalità e termini di presentazione della richiesta

Gli interessati potranno presentare la richiesta di sospensione, corredata da un'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Filiale presso la quale è acceso il rapporto per il quale viene richiesta la sospensione, **entro il 20 gennaio 2024**.